

**Legge federale  
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale  
(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPub)**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Sezione 1: Oggetto**

**Art. 1**

La presente legge disciplina la pubblicazione:

- a. delle Raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali [RU] e Raccolta sistematica del diritto federale [RS]); e
- b. del Foglio federale (FF).

**Sezione 2: Raccolta Ufficiale**

**Art. 2** Atti della Confederazione

Nella Raccolta ufficiale sono pubblicati:

- a. la Costituzione federale;
- b. le leggi federali;
- c. le ordinanze dell'Assemblea federale;
- d. le ordinanze del Consiglio federale;
- e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'amministrazione federale;
- f. i decreti federali che sottostanno al referendum facoltativo;
- g. i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;
- h. i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.

**Art. 3** Trattati internazionali e decisioni internazionali

<sup>1</sup> Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella Raccolta ufficiale sono pubblicati:

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> FF 2003 ...

- a. i trattati internazionali che sottostanno al referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoversi 1 lettera d e 2 della Costituzione federale;
- b. gli altri trattati internazionali e le decisioni di organizzazioni internazionali (decisioni internazionali) che contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne;
- c. altri trattati e decisioni internazionali, se lo decide il Consiglio federale.

<sup>2</sup> Nella Raccolta ufficiale non sono pubblicati:

- a. i trattati internazionali la cui durata di validità non supera i sei mesi;
- b. i trattati internazionali di portata limitata.

#### **Art. 4** Trattati tra Confederazione e Cantoni

Nella Raccolta ufficiale sono pubblicati:

- a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne;
- b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale.

#### **Art. 5** Pubblicazione mediante rimando

<sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se:

- a. concernono solo una piccola cerchia di persone;
- b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
- c. devono essere pubblicati in un altro formato.

<sup>2</sup> Sono menzionati nella Raccolta ufficiale solo con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti anche i testi:

- a. per i quali una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della Raccolta ufficiale;
- b. che sono pubblicati in organo ufficiale accessibile in Svizzera.

<sup>3</sup> I testi di cui ai capoversi 1 e 2 sono pubblicati in un altro organo di pubblicazione o mediante tiratura separata oppure sono distribuiti, su richiesta, dall'ufficio competente. Gli articoli 6–10 e 14 sono applicabili.

#### **Art. 6** Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

Gli atti e i trattati internazionali che devono essere mantenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale non sono pubblicati.

**Art. 7** Pubblicazione ordinaria e straordinaria

<sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

<sup>2</sup> I trattati la cui entrata in vigore non è ancora conosciuta al momento della loro approvazione sono pubblicati non appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Un testo è in un primo tempo pubblicato in un modo diverso rispetto alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia, per motivi di urgenza (art. 165 Cost.) o a causa di altre circostanze straordinarie (pubblicazione straordinaria).

**Art. 8** Effetti giuridici della pubblicazione

<sup>1</sup> Le persone interessate sono vincolate giuridicamente solo con la pubblicazione secondo la presente legge.

<sup>2</sup> Se un atto è pubblicato nella Raccolta ufficiale dopo l'entrata in vigore, il suo effetto giuridico decorre solo dal quinto giorno seguente la pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.

<sup>3</sup> In caso di pubblicazioni straordinarie, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

**Art. 9** Testo determinate

<sup>1</sup> Per gli atti e gli accordi tra Confederazione e Cantoni, è determinante il testo pubblicato nella versione stampata della Raccolta ufficiale. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, il testo determinante è quello cui si rimanda.

<sup>2</sup> La versione determinante dei trattati e delle decisioni internazionali è stabilita dalle disposizioni del testo in questione.

**Art. 10** Rettifiche

<sup>1</sup> La Cancelleria federale rettifica negli atti emanati dal Consiglio federale, dai dipartimenti e dagli uffici le imperfezioni manifeste di un testo già pubblicato nella Raccolta ufficiale, segnatamente:

- a. errori ortografici e grafici;
- b. errori di traduzione;
- c. altri errori o formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità che ha emanato l'atto.

<sup>2</sup> Le rettifiche negli atti emanati dall'Assemblea federale sono rette dagli articoli 58 e 59 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento.

### **Sezione 3: Raccolta sistematica**

#### **Art. 11**           Contenuto

<sup>1</sup> La Raccolta sistematica è un repertorio, corretto e ordinato per materie, degli atti, dei trattati e delle decisioni internazionali, nonché degli accordi tra Confederazione e Cantoni pubblicati nella Raccolta ufficiale ed ancora in vigore. La Raccolta è aggiornata periodicamente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina i casi in cui i testi di breve validità non sono inseriti nella Raccolta sistematica.

#### **Art. 12**   Adeguamenti informali

<sup>1</sup> La Cancelleria federale adegua di propria iniziativa nella Raccolta sistematica:

- a. le imperfezioni constatate successivamente nei testi pubblicati in modo esatto nella Raccolta ufficiale;
- b. le indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

<sup>2</sup> La Cancelleria federale adegua nella Raccolta sistematica le designazioni di unità amministrative modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa presa dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

### **Sezione 4: Foglio federale**

#### **Art. 13**

<sup>1</sup> Nel Foglio federale sono pubblicati:

- a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale relativi ad atti dell'Assemblea federale;
- b. rapporti e progetti della commissioni dell'Assemblea federale relativi ad atti dell'Assemblea federale;
- c. altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali federali;
- d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali, nonché quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale;

<sup>3</sup> RS ... (FF 2002...)

<sup>4</sup> SR 172.010

- e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno al referendum facoltativo;
- f. i decreti federali semplici, fatto salvo l'articolo 2 lettera h;
- g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.

<sup>2</sup> Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicate decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.

<sup>3</sup> Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).

<sup>4</sup> L'articolo 10 è applicabile per analogia.

## Sezione 5: Disposizioni comuni

### Art. 14 Lingue ufficiali

<sup>1</sup> La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali, tedesco, francese e italiano. Per gli atti, le tre versioni sono parimenti vincolanti.

<sup>2</sup> La pubblicazione della versione in lingua romancia è disciplinata secondo la legge del ...<sup>5</sup> sulle lingue.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può decidere di non far tradurre in ogni lingua ufficiale o di non far tradurre affatto i testi che secondo gli articoli 5 e 13 capoverso 3 sono pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

### Art. 15 Forma stampata ed elettronica

<sup>1</sup> Le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale sono pubblicati in forma stampata ed elettronica. La forma elettronica è configurata tenendo conto delle esigenze dei disabili.

<sup>2</sup> Per i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, la pubblicazione può limitarsi alla forma stampata o elettronica.

<sup>3</sup> Se i testi contengono dati personali ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei dati, detti dati sono cancellati dalla versione in forma elettronica non appena lo scopo perseguito con la pubblicazione è adempiuto.

<sup>5</sup> RS ... (FF 2003 ...)

<sup>6</sup> RS 235.1

**Art. 16** Portata della pubblicazione

La Confederazione si limita di norma a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti.

**Art. 17** Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni possono essere consultati:

- a. le Raccolte del diritto federale;
- b. gli atti pubblicati mediante la procedura straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella Raccolta ufficiale (art. 7 cpv. 3).

**Art. 18** Emolumenti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la consegna delle pubblicazioni secondo la presente legge. Può prevedere per terzi offerenti condizioni particolari.

<sup>2</sup> La consultazione delle Raccolte del diritto federale e del Foglio federale in forma elettronica è gratuita.

**Sezione 6: Disposizioni finali**

**Art. 19** Diritto previgente: abrogazione

La legge del 21 marzo 1986<sup>7</sup> sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

**Art. 20** Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>8</sup> sulla radiotelevisione

*Art. 6 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Le emittenti sono tenute a:

- c. informare il pubblico su atti emanati dalla Confederazione che secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del ...<sup>9</sup> sulle pubblicazioni ufficiali sono pubblicati mediante la procedura straordinaria;

<sup>7</sup> RU 1987 600

<sup>8</sup> RS 784.40

<sup>9</sup> RS 170.512

2. Legge del ... 2003<sup>10</sup> sulla formazione professionale

*Art. 16 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le ordinanze in materia di formazione sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge del ...<sup>11</sup> sulle pubblicazioni ufficiali.

*Art. 32 cpv. 2 ultimo periodo (nuovo)*

<sup>2</sup> ... Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del ... sulle pubblicazioni ufficiali.

**Art. 21**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>10</sup> RS ...

<sup>11</sup> RS **170.512**